



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 119

della Giunta comunale

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLA VAL D'ADIGE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 DICEMBRE 2027. IMPORTO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.496.500,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Il giorno 24.05.2022 ad ore 09.05 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
Facchin Ezio
Maule Chiara
Panetta Salvatore

Assenti: vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Franzoia Mariachiara**
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/128 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) della L.p. 16 giugno 2006 n. 3 rubricata "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme costituiscono un unico territorio denominato "Territorio Val d'Adige" per l'organizzazione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni nelle materie di cui all'art. 8, comma 4 della stessa Legge;

considerato che il servizio in oggetto, riguardante l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio alle persone segnalate dal Servizio Welfare e coesione sociale nel Territorio Val d'Adige, integra e supporta l'assistenza domiciliare e di contesto e gli altri servizi prettamente sociali volti a mantenere, rafforzare e ripristinare l'autonomia di vita della persona nella propria abitazione, caratterizzandosi in termini strumentali rispetto al sistema integrato dei servizi sociali di cui alla Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 "Legge provinciale sulle politiche sociali";

ricordato che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 10 settembre 2021 n. 1508, il servizio in parola non si configura quale servizio socio-assistenziale in quanto si limita alla mera attività materiale di trasporto e consegna pasti, senza necessità di approcci specialistici con l'utenza e senza operatori con particolari qualifiche in campo sociale e non prevede neanche attività di assistenza, cura e monitoraggio della condizione personale;

evidenziato che, a fronte di quanto sopra riportato, il servizio in oggetto non può essere qualificato come servizio pubblico locale;

dato atto che il competente Servizio Welfare e coesione sociale, nella nota di data 12 maggio 2022, prot. n. 132365/2022, comunica, tra l'altro, che il servizio in parola, avente ad oggetto il trasporto e la consegna di un numero presunto di 73.000 pasti annui alle persone segnalate dal medesimo Servizio nel Territorio Val d'Adige, rientra nel settore ordinario;

preso atto che, nel dettaglio, il servizio consiste nel ritiro giornaliero dei pasti, contenuti in contenitori termici, presso i punti cottura e confezionamento indicati dall'Amministrazione comunale ed attualmente individuati nella APSP di Povo Margherita Grazioli e nella APSP Civica di Trento. Il ritiro dei contenitori presso i punti di cottura deve essere effettuato nella fascia oraria compresa tra le 10:30 e le 11:15 e la consegna degli stessi presso il domicilio dell'utente deve avvenire nella fascia oraria compresa tra le 10:45 e le 13:00, oppure entro un orario antecedente le 13:00 come da eventuale impegno assunto dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica come di seguito meglio specificato;

preso atto che attualmente il servizio in oggetto è svolto mediante contratto di appalto a seguito di procedura aperta con avvio del contratto dal 01.01.2018 per la durata di cinque anni e con conseguente scadenza al 31.12.2022;

rilevato che, alla luce della prossima scadenza della succitata convenzione e vista la necessità di mantenere in essere il servizio, si deve decidere con quali modalità e forme gestionali realizzare l'attività in questione;

preso atto che il competente Servizio Welfare e coesione sociale nella citata nota di data 12 maggio 2022 ha precisato che l'affidamento a terzi del servizio in questione è motivato dal fatto che il personale del Comune non può garantire la gestione diretta del servizio, tenuto conto delle modalità di erogazione che prevedono la consegna dei pasti tutti i giorni della settimana (domeniche e festività incluse) e la messa a disposizione di adeguati mezzi di trasporto, da adibire allo scopo, al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione;

considerato inoltre che il predetto Servizio ritiene che la valutazione della gestione da parte di terzi del servizio in questione in questi anni è risultata positiva, sia rispetto al rimando degli utenti che agli incontri di verifica con gli operatori del territorio;

preso atto che il Servizio Welfare e coesione sociale propone, pertanto, di prevedere l'affidamento esterno del servizio in questione e di stabilire, in continuità rispetto ai precedenti affidamenti del medesimo servizio, una durata contrattuale pari a 5 anni, con avvio del servizio previsto il 01.01.2023 e termine il 31.12.2027, ritenendo tale durata congrua in quanto:

- assicura continuità ed un rapporto stabile e di fiducia tra i destinatari del pasto, prevalentemente anziani soli e privi di rete familiare e l'operatore addetto alla consegna, riducendo il disagio di avvicendamento;
- permette all'aggiudicatario di conoscere e organizzare in maniera efficiente l'attività affidata, ammortizzando le connesse spese di avvio;
- garantisce una maggior stabilità occupazionale per le persone impiegate nell'esecuzione del contratto;

dato atto che il Servizio di merito propone di prevedere la proroga tecnica, in vista della scadenza del contratto, per un periodo massimo di dodici mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo appaltatore, fermo restando che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC;

considerato che per il servizio come sopra descritto il Servizio di merito stima un importo annuale al netto di oneri fiscali pari ad euro 299.300,00 e pari ad euro 1.496.500,00, per l'intera durata quinquennale del contratto. Applicando gli oneri fiscali l'importo annuo è pari ad euro 365.146,00 per un totale, per l'intera durata quinquennale del contratto di euro 1.825.730,00 comprensivo di oneri fiscali;

tenuto conto che, nella quantificazione dell'importo per il nuovo affidamento come sopra indicato, il Servizio di merito ha tenuto conto di vari elementi, quali: i corrispettivi attualmente in essere per il servizio e la variazione dei prezzi secondo gli indici ISTAT, i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti; l'andamento dei ribassi sia dei precedenti aggiudicatari che degli altri concorrenti; i costi della manodopera; gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ipotizzabili per lo svolgimento del servizio; le spese per l'acquisto di attrezzature (hardware) e automezzi in proprietà o in disponibilità per il trasporto e le connesse spese per l'utilizzo e la manutenzione; i costi generali applicabili, quali spese fiscali/amministrative, assicurazioni, personale per supporto tecnico e contabile; l'utile d'impresa;

atteso, inoltre, che il Servizio di merito precisa che il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile comprensivo delle opzioni e dei rinnovi (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale, l'opzione di proroga tecnica e l'opzione di aumento del 20%), è quantificabile in euro 2.154.960,00 (oneri fiscali esclusi);

considerato che il Servizio di merito precisa, altresì, che il servizio in oggetto è caratterizzato da alta intensità di manodopera in quanto, a norma dell'art. 50, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016, il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. In particolare, l'importo annuo della manodopera è stimato in euro 156.949,18, corrispondenti al 52,44% del valore annuo stimato del contratto;

preso atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi e degli eventuali contratti integrativi provinciali, coerenti con l'oggetto dell'appalto. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative;

considerato che l'art. 32, commi 4 e 4-sexies della Legge provinciale n. 2/2016, impone, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario;

evidenziato che il Servizio di merito riporta che secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4-bis della Legge provinciale n. 2/2016, l'assunzione da parte del nuovo gestore del servizio è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa, con riguardo alla retribuzione complessiva, nonché dal contratto individuale di lavoro, con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro, esistenti alla data del 31.01.2022;

dato atto che il Servizio di merito, considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della Legge provinciale n. 2/2016, propone di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, considerato la

delicatezza del servizio e la particolare utenza cui è rivolto;

dato altresì atto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4-septies della Legge provinciale n. 2/2016, considerato quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2020 n. 1431, nell'ambito dell'attività di programmazione di questo affidamento è stato previsto l'esame congiunto con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera. A tal fine, con nota del Sindaco di data 22 marzo 2022 si è provveduto a fornire le informazioni generali relative alle procedure programmate per il periodo 2022-2023. Inoltre, con particolare riferimento a questa procedura, con nota dell'Assessore competente di data 13.04.2022, prot. n. 103766, sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori dell'applicazione nella presente gara della clausola sociale di cui all'art. 32, comma 4 della Legge provinciale n. 2/2016 e delle principali informazioni relative all'appalto stesso, rimanendo nel contempo a disposizione per fornire ulteriori informazioni. Alla data di scadenza del termine fissato con la citata nota, come neppure successivamente, non è pervenuto alcun elemento di risposta o di osservazione, né è stata richiesta la fissazione di un incontro;

evidenziato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, come sopra precisato, l'affidamento del contratto in questione è attratto dal regime europeo delle procedure di gara;

rilevato che l'art. 1, comma 3 del Decreto-legge n. 95/2012 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 36 ter-1 della Legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

considerato che a norma dell'art. 36 ter-1, commi 5 e 6 della Legge provinciale n. 23/1990, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, è tuttavia escluso il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

rilevato che l'art. 2, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2020, nell'attuale formulazione, prevede che per l'affidamento delle attività di esecuzione di contratti di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati; ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del Decreto-legge n. 76/2020, le Amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici;

dato atto che il competente Servizio di merito ritiene che le circostanze richieste per l'applicazione di tale previsione emergenziale non siano integrate nel caso di specie e, pertanto, propone di procedere all'indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati, in condizioni di parità;

rilevato, in particolare, che il Servizio Welfare e coesione sociale propone di adottare tale procedura per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza

duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;

- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis della Legge provinciale n. 2/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito;

dato atto che il Servizio Welfare e coesione sociale ha comunicato di aver predisposto il documento "Capitolato speciale d'appalto", che costituisce parte del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto e che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale. Tutte le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

dato atto che il competente Servizio di merito, considerato quanto previsto dall'art. 7 della Legge provinciale n. 2/2016, propone di ricorrere ad una procedura di gara con un unico lotto, in quanto la suddivisione in lotti pregiudicherebbe seriamente la corretta esecuzione dell'appalto. In particolare viene rilevato che il servizio di trasporto e consegna pasti, quale prestazione ancillare di altri servizi socio – assistenziali nonché strettamente integrato con il servizio di produzione e confezionamento dei pasti, si inserisce all'interno di un contesto che già si connota per la compresenza di più operatori economici diversi e pertanto un frazionamento del servizio non è funzionale né per l'utente né per il necessario collegamento con i soggetti incaricati della produzione e del confezionamento dei pasti;

considerato, altresì, che il Servizio di merito rileva come la gestione unitaria del servizio possa comportare economie di scala e una più sostenibile ed efficiente pianificazione ed organizzazione delle consegne sull'intero Territorio e come, anche per gli Uffici comunali e per i punti di cottura e confezionamento, sarebbe disfunzionale ed inefficiente rapportarsi con più operatori, senza contare che le singole attività materiali in cui si sostanzia il servizio (ritiro – carico – trasporto – scarico – consegna) non risultano tecnicamente e operativamente frazionabili;

rilevato che il Servizio di merito evidenzia come ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 della L.p 2/2016 il servizio oggetto dell'appalto in parola sia da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che il ricorso a tale criterio, oltre a rispondere al dettato normativo di cui all'art. 16, comma 2 della L.p 2/2016, in quanto trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera, permette di valutare le offerte che verranno presentate non solo in base ai parametri di mera convenienza economica, ma anche sulla base di elementi qualitativi;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1 della L.p 2/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto del contratto da affidare;

preso, altresì, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte e che, conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1 ultimo periodo della L.p 2/2016, per ciascuna offerta presentata verrà attribuito un massimo di n. 100 punti di cui n. 85 per l'offerta tecnica e n. 15 per l'offerta economica, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera;

considerato che il Servizio di merito comunica di aver suddiviso i punti da attribuire alla componente tecnica in modo tale da valorizzare gli aspetti fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

dato atto che il Servizio Welfare e coesione sociale ha predisposto il documento

denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

accertato che il Servizio competente propone che il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sia attribuito facendo esclusivamente ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare e ciò in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto sulle quali la previsione di criteri qualitativi ovvero con valutazione discrezionale, peraltro di difficile individuazione, non permetterebbe di identificare un miglior standard qualitativo della prestazione offerta;

evidenziato, in particolare, che nell'ambito dell'offerta tecnica il Servizio di merito ha proposto di suddividere gli 85 punti previsti valorizzando i seguenti elementi:

Elementi di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio max attribuibile (totale 85)
Anticipo orario finale di consegna pasti a domicilio	34
Caratteristiche tecniche dei 9 mezzi obbligatori	31,5
Struttura interna del vano di carico dei mezzi di trasporto	7
Formazione del personale	6,5
Possesso di certificazioni	6

preso atto che il Servizio di merito comunica che:

- con l'elemento A) si vuole valorizzare e premiare l'efficientamento dell'organizzazione del servizio che deve poter rispondere all'esigenza della popolazione anziana locale di consumare il pasto di mezzogiorno entro un orario compatibile con le consuete abitudini alimentari, anticipando l'orario finale di consegna previsto da Capitolato alle ore 13:00;
- con l'elemento B) si vuole incoraggiare l'utilizzo di veicoli a combustibili alternativi o comunque in grado di soddisfare i limiti di emissioni inquinanti, soprattutto nei percorsi del tragitto urbano, contribuendo a garantire un migliore grado di qualità dell'aria a tutela della salute. L'attribuzione del punteggio risulta maggiormente premiante per ogni mezzo a trazione esclusivamente elettrica (3,5 punti) e, a scalare, per ogni mezzo a trazione ibrida-elettrica (1,5 punti), Euro 6 D-Temp, D o successive (1 punto). Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto, come previsto dal Capitolato, devono in ogni caso avere le caratteristiche minime di Euro 6 (A, B, C);
- con l'elemento C) si vuole premiare una gestione del servizio che consenta di garantire ottimali misure organizzative e igieniche per quanto riguarda la sistemazione dei contenitori dei pasti nel vano di carico dei mezzi di trasporto al fine di evitare contaminazioni, prevedendo l'eventuale separazione dello spazio da riservare ai contenitori con i pasti preconfezionati da quello da riservare ai contenitori vuoti da consegnare ai punti di cottura per il successivo lavaggio;
- con l'elemento D) si vuole premiare l'impegno a formare adeguatamente il personale addetto al servizio, attraverso l'approfondimento delle tematiche da trattare nel corso base di due ore imposto dal Capitolato, attribuendo 3 punti a chi offre una durata maggiore di tale corso, pari a 4 ore anziché 2 ore, nonché con l'eventuale offerta di formazione aggiuntiva relativa ad un corso teorico e pratico di guida sicura della durata minima di 2 ore (3,5 punti);
- con l'elemento E) si vuole premiare un'organizzazione aziendale attenta in primo luogo alla qualità ambientale (4 punti) e che promuove una politica organizzativa orientata al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie (2 punti);

dato atto che ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L.p 2/2020 non è necessario nominare la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica in quanto la formulazione e la valutazione della stessa prevede unicamente il ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare, con conseguente disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che ordinariamente prevederebbe che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

dato atto che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, il Servizio di merito propone di procedere come segue:

- per ciascun elemento sarà innanzitutto attribuito il punteggio previsto, come descritto nel

- documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta";
- una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo (85 punti) si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

rilevato che il Servizio di merito, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, propone di prevedere la riparametrazione sopra descritta, evidenziando che la stessa è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione; inoltre la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto di seguito indicato, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

dato atto che il competente Servizio propone di non prevedere una soglia di sbarramento;

preso atto che rispetto all'offerta economica, valutata in ragione del prezzo unitario offerto per singola consegna e per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti, considerando che si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera, il punteggio viene individuato facendo ricorso alla formula matematica non lineare cosiddetta "quadratica", basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. Il servizio di merito propone di applicare tale formula in quanto permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti. Il Servizio di merito propone che il valore dell'esponente " α " sia pari a 0,3;

considerato che, esaminate le Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, il Servizio di merito ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della L.p 2/2016, siano oggettivi e connessi all'oggetto del contratto nonché permettano di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli elementi valorizzati alla luce dei criteri di valutazione specificati sono strettamente connessi all'oggetto del contratto in quanto afferiscono direttamente ai mezzi e agli addetti impiegati nell'erogazione del servizio oppure determinano un miglioramento significativo dell'erogazione del servizio stesso per l'utente finale;

preso atto pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, che il Servizio di merito ritiene opportuno procedere con una procedura aperta, con tempi di pubblicazione del disciplinare pari a 30 giorni, compatibilmente con i tempi tecnici di pubblicazione, in quanto si considera tale termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi obbligatori per le imprese partecipanti, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 quater della medesima L.p. 2/2020) ed al contempo sia compatibile con la possibilità per le imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

dato atto che il subappalto non è ammesso per le motivazioni di cui alla nota del Servizio Welfare e coesione sociale sopra citata, che saranno dettagliate nella successiva determinazione del medesimo Servizio;

preso atto che il competente Servizio Welfare e coesione sociale con la nota di data 12 maggio 2022, prot. n. 132365 al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio in questione propone che nel disciplinare di gara siano inserite le seguenti precisazioni:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata dalla commissione idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- una clausola che riservi alla commissione la facoltà di non aggiudicare il servizio in gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale;
- un avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 2, comma 6 della Legge provinciale n. 2/2020;

rilevato, altresì, che il Servizio di merito precisa che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente

che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui vi sia il medesimo punteggio anche per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

preso atto altresì che il Servizio di merito precisa che il servizio in oggetto è inserito nella "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi \geq 40.000 euro" 2022-2023, parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024, come da ultime variazioni approvate;

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

ritenuto di aderire alle proposte del Servizio Welfare e coesione sociale per come sopra esposte, perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione pur nella ricerca del contenimento della spesa, e approvare di conseguenza gli indirizzi per la procedura di gara per l'affidamento del servizio in argomento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. n. 3/2006;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;
- la L.p. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg.;

- la L.p. n. 23/1990 e s.m.;
- la L.p. n. 2/2020 e s.m.;
- la deliberazione della Giunta provinciale 10 settembre 2021 n. 1508;
- la nota del Servizio Welfare e coesione sociale di data 12 maggio 2022, prot. n. 132365/2022; atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;
constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per il servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nel territorio della Val d'Adige per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2027, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Welfare e coesione sociale così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Welfare e coesione sociale si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nel territorio della Val d'Adige per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2027, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli art. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
3. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato e relativi allegati oltre che del relativo disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLA VAL D'ADIGE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 DICEMBRE 2027. IMPORTO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.496.500,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Ianeselli, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 24.05.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 128 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLA VAL D'ADIGE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 DICEMBRE 2027. IMPORTO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.496.500,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 17 maggio 2022

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 128 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLA VAL D'ADIGE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 DICEMBRE 2027. IMPORTO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.496.500,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 19.05.2022